REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

(art.5, comma 1, legge regionale 2 agosto 2002, n. 7)

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

(approvate dalla Commissione nella seduta del 16 giugno 2010)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

(art.5, comma 1, legge regionale 2 agosto 2002, n. 7)

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

<u>ART. 1</u>

(Natura)

La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici è un organo tecnico consultivo della Regione, previsto dall'art. 7 bis, commi 10 e seguenti, del testo della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7, istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

ART. 2

(Attribuzioni)

Ai sensi dell'art. 7 bis, commi 10 e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7, come modificate dall'art. 126, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici è chiamata a:

- 1. esprimere parere su:
 - progetti di importo superiore a 15 milioni di D.S.P.;
 - affidamenti mediante appalto concorso;
- 2. svolgere attività di consulenza tecnica per la Regione;
- 3. svolgere attività per consulenze tecniche di particolare complessità su richiesta di aziende ed enti pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale e/o comunque sottoposti a vigilanza, enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché di altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica.



ART. 3

(Livello del progetto sottoposto a parere)

Il parere della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, nell'ambito delle competenze come sopra definite, riguarda:

- progetti definitivi o esecutivi;
- ◆ progetti preliminari nel caso di opere ed interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzioni di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione d'incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale al fine di concordare quali siano la condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

ART. 4

(Composizione)

La Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, giusta disposizione di cui all'art. 7 bis, comma 15, del testo della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le norme delle leggi regionali 70/2 e 7/03 e s.m.i., sostituito dall'art. 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, alla luce del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 8803-35.11.2010 del 24/03/2010 e del D.A. n. 12/Gab. del 04/05/2010, è così composta:

- Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
- Avvocato Generale della Regione o un suo delegato;
- Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
- Sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le Infrastruttture e la Mobilità.

Il Presidente della Commissione, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, come sostituito dall'art. 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 8803-35.11.2010 del 24/03/2010 ed il D.A. n. 12/Gab. del 04/05/2010, è il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.

Si stabilisce che, in caso di impedimento del Presidente, tale funzione viene assunta dal Avvocato Generale della Regione.



3

ART. 5

(Soggetti partecipanti ai lavori)

Partecipano ai lavori della Commissione regionale tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati, il responsabile del procedimento, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto, nonché, nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

<u>ART. 6</u>

(Convocazione)

La Commissione Regionale dei lavori pubblici viene convocata su richiesta del responsabile del procedimento o dell'Ente interessato.

Il potere di convocazione spetta al Presidente della Commissione con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 7 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7.

ART. 7

(Funzionamento e Procedure)

Per il funzionamento della Commissione si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

I lavori, nella trattazione di progetti, si svolgono di regola in tre fasi:

- Prima fase: Viene convocata tempestivamente la riunione preliminare (pre-conferenza) per l'istruttoria del progetto. Si procede all'esame preliminare del progetto, relazionato dal relatore, individuato nella persona dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, e dai correlatori di volta in volta designati dal Presidente.
- Seconda fase: Si acquisiscono, in Conferenza di Servizi, i pareri necessari da parte delle amministrazioni e degli organi espressamente individuati dal Responsabile Unico del Procedimento. La Conferenza dei Servizi può essere convocata contestualmente all'indizione della pre-conferenza.
- Terza fase la Commissione rende parere tecnico sul progetto.
 La seconda e la terza fase possono coincidere nella stessa seduta DELLE IMP



4

Con anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data della adunanza, il relatore dovrà produrre la Relazione di istruttoria con le proprie osservazioni, al fine di offrire un contributo conoscitivo per i lavori della Commissione e per le finalità della verbalizzazione.

Tale relazione sarà anticipata via e-mail al Segretario della Commissione.

La segreteria della Commissione curerà la redazione dei verbali delle adunanze, che saranno inviati ai componenti a mezzo fax o e-mail per la condivisione o per le eventuali integrazioni e/o osservazioni. Trascorso il termine di sette giorni dall'invio, il verbale, sottoscritto dal Segretario, si intenderà approvato e sarà proposto alla firma del Presidente. Il verbale sarà redatto in duplice originale, di cui un esemplare da inserire nel fascicolo d'archivio della pratica e l'altro da affiggere nel registro delle adunanze che è a disposizione dei componenti per la consultazione.

Nel corso della conferenza di servizi saranno acquisiti dalla segreteria della Commissione le dichiarazioni a verbale rese dagli enti intervenuti alla stessa.

Sarà cura del Relatore, con il contributo della segreteria della Commissione e dei Correlatori, di predisporre con la massima sollecitudine consentita il parere della Commissione, di cui al successivo art. 8, contenente:

- la relazione finale dell'esame istruttorio condotto nel corso delle riunioni che sarà fornita alla segreteria della Commissione dal relatore (ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio);
- il richiamo ai verbali delle sedute della Commissione redatti dal segretario;
- le dichiarazioni a verbale rese dagli enti intervenuti alla conferenza di servizi ed acquisite dalla segreteria;
- l'elenco dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc., resi dagli enti interessati, comunque pervenuti alla segreteria e/o all'ufficio del Relatore;
- le determinazioni della Commissione.

Il parere della Commissione, come sopra redatto in triplice copia (una per l'ente richiedente, una per il relatore ed una per l'archivio della segreteria), accompagnato dal progetto vistato secondo le modalità sotto riportate, sarà sottoscritto dal relatore, dai correlatori e sarà proposto, tramite la Segreteria, alla firma del Presidente.

Atteso che nel corso dell'esame del progetto, sia in fase istruttoria che durante le sedute della Commissione, è necessario procedere alla integrazione degli atti progettuali, il relatore avrà cura di riscontrare la rispondenza degli atti definitivi a quelli definitivamente licenziati dalla Commissione.



A FA

A tal uopo l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile, nella qualità di Relatore, avrà cura di apporre negli elaborati progettuali, in duplice copia, apposito visto attestante "la conformità degli elaborati a quelli esaminati dalla Commissione nelle sedute".

<u>ART. 8</u>

(Pareri)

La Commissione esprime i pareri e/o i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'art. 7 del testo della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza: in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza e ciò tanto se si ha riguardo ai lavori della Commissione in senso stretto quanto alla sua versione allargata ai soggetti legittimati a partecipare ai lavori della stessa.

In quest'ultimo caso per il computo della maggioranza occorre tenere conto tanto dei componenti della Commissione che dei soggetti partecipanti competenti ad esprimere parere.

La maggioranza cui si ha riguardo è quella così detta semplice (metà dei presenti + 1) in entrambi i casi (Commissione in senso stretto e allargata).

Tuttavia non si farà ricorso alla maggioranza in Conferenza di Servizi nel caso di valutazione negativa sul progetto della Commissione in senso stretto.

In tal caso i pareri acquisiti in sede di Conferenza sono finalizzati a semplificare la rielaborazione del progetto.

Il parere della Commissione sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.

<u>ART. 9</u>

(Consulenze)

Per l'attività di consulenza tecnica di particolare complessità richiesta dagli Enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, partecipa ai lavori della Commissione l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Per le consulenze di carattere generale richieste dall'Amministrazione Regionale (Presidente o Assessori) partecipano ai lavori della Commissione gli ingegneri capo degli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana.



ART. 10

(Segreteria e Spese Generali)

Le funzioni di segretario, ai sensi del comma 17 dell'art. 7 bis del testo della legge 11 febbraio 1994 n. 109 coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, e s.m.i., come sostituito dall'art. 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

Con decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione.

Palermo, lì 16 giugno 2010

IL SEGRETARIO Arch. Giovanni Cucchiara OFFICE OFFICE OF THE STREET OF

IL PRESIDENTE Vincenzo Falgares

A. A wan